

MONS. ANTONIO INTERGUGLIELMI
Studium Theologicum Galilaeae, Israel

IL RAPPORTO TRA PRESBITERIO E LE ASSOCIAZIONI CLERICALI

Sommario: Premessa. – 1. Il diritto di associazione tra il codice del 1917 e il codice del 1983. – 2. Il diritto di associazione nel nuovo codice canonico. – 3. Il ministero presbiterale e il ruolo del presbiterio nella Chiesa particolare. – 4. Il diritto di associazione dei presbiteri: le associazioni clericali. – 5. Diversi tipi di associazioni clericali. – 6. Il rapporto tra le associazioni del clero e il Consiglio presbiterale. – Conclusioni.

Premessa

La riflessione circa il rapporto tra presbiterio e associazioni clericali rappresenta uno degli aspetti centrali per comprendere appieno la natura e la funzione del ministero presbiterale, in particolare nel rapporto che si insatura con il Vescovo, all'interno della Chiesa particolare.

Per chiarire questo rapporto è indispensabile in premessa delineare le caratteristiche generali del diritto di associazione nella Chiesa, così come disciplinato dal codice di diritto canonico del 1983, che ha tradotto giuridicamente le istanze innovative del Concilio Vaticano II, nonché approfondire la configurazione teologica ed ecclesiale della figura del presbitero¹.

¹ Sul termine presbitero rispetto a sacerdote, usato dal Concilio Vaticano II e dal codice, cfr. E. CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio nel CIC*, Servizio Migranti 19 (1983), pp. 354-372, dove scrive in nota: «La ragione principale fatta valere nelle discussioni conciliari per l'uso del termine «presbyter» invece di «sacerdos», nel Decreto PO,

L'evoluzione del diritto di associazione nella Chiesa può essere compreso nella sua completezza soltanto seguendone lo sviluppo a partire dalla codificazione Piano-benedettina del 1917 e dalla successiva elaborazione dottrinale che pose le basi giuridiche per il riconoscimento di questo diritto tra quelli fondamentali del fedele, avvenuto con il Concilio Vaticano II e poi accolto nei canoni del codice di diritto canonico del 1983.

Riguardo il diritto di associarsi dei chierici, è necessario delimitare con chiarezza l'ambito del nostro studio. Si deve distinguere tra associazioni di chierici, in forza dei canoni 215 e 278, l'oggetto del nostro approfondimento, e le associazioni clericali, di cui al canone 302, la cui configurazione giuridica è del resto ancora piuttosto dibattuta in dottrina².

Si tratta di due associazioni che hanno finalità diverse: le associazioni di chierici di cui ci occupiamo, hanno lo scopo dell'aiuto reciproco e il sostegno nella santificazione attraverso il ministero, oltre che quello della mutua assistenza, mentre le associazioni clericali si propongono l'esercizio dell'ordine sacro che il chierico riceve attraverso l'incardinazione.

Chiarisce ogni dubbio sulla distinzione quanto scrive un illustre autore:

“Le associazioni clericali tipificate al canone 302 nella loro sostanza non sono associazioni di fedeli: lo sono unicamente per una equiparazione formale. In effetti, essendo caratterizzate dall'esercizio dell'ordine sacro, non hanno come fine attività proprie dei fedeli ma attività proprie del clero, vale a dire dell'organizzazione ecclesiastica. Pertanto non sono associazioni di fedeli, né si basano sul diritto fondamentale di associazione”³.

non fu di ordine dottrinale, bensì pratico, cioè quella di chiarire senza equivoci che il Concilio intendeva occuparsi in questo documento non del sacerdozio in genere, dal momento che anche il vescovo è sacerdote, ma del grado inferiore del sacerdozio, vale a dire dell'ordine presbiterale».

² Sul punto, L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazione di fedeli*, Milano 1991, pp.189-190.

³ J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia, 2004, p. 190.

1. Il diritto di associazione tra il codice del 1917 e il codice del 1983

Dai canoni del CIC 1917 emerge la visione del laico quale membro passivo, poiché tutto quello che concerne il governo appartiene alla Gerarchia della Chiesa, la cui missione si identifica con quella dell'autorità. Quando i laici intervengono nella vita della Chiesa, allora si ritiene che lo facciano come collaboratori del clero, a sostegno alla loro missione.

Questa è la concezione accolta nella normativa del codice Pio-benedettino⁴, in cui non veniva riconosciuto ai fedeli la facoltà di associarsi e di fondare liberamente un'associazione: ogni fenomeno associativo era inteso come un modo di organizzarsi della gerarchia, con il supporto dei laici. Perciò i canoni riconoscevano che solo all'autorità ecclesiastica spettava il diritto di erezione o di approvazione dell'ente associativo; ai laici non era consentito costituire autonomamente un'associazione (canoni 684-725).

Il potere di dare vita ad un'associazione e dirigerla quindi non spettava ai fedeli, ma era rimesso esclusivamente all'autorità; inoltre, anche se il governo dell'ente poteva in qualche caso appartenere ai fedeli, era sempre sottoposto alla facoltà di intervento e di controllo dell'autorità ecclesiastica. Non solo la facoltà della costituzione delle associazioni non poteva venire esercitato se non dall'autorità e veniva escluso dalle facoltà riconosciute ai fedeli (così canone 684 del CIC 1917), ma anche gli atti più importanti di fatto erano sottoposti ad un controllo molto stretto.

Di conseguenza gli statuti di tutte le associazioni dovevano essere esaminati e approvati dall'autorità ecclesiastica e molto spesso potevano venire modificati e rivisti dall'Ordinario del luogo che le aveva erette. Allo stesso modo, le nomine dei moderatori e dei cappellani delle associazioni spettavano all'autorità ecclesiastica e

⁴ BENEDETTO XV, *Constitutio Apostolica: Providentissima Mater Ecclesia*, 27 maggio 1917, AAS IX/II (1917), pp. 5-8; CODEX IURIS CANONICI *Pii X pontificis maximi iussu digetus*, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 (1917-II), pp. 11-456.

molte decisioni, soprattutto quelle che concernevano la gestione dei beni, erano rimesse alla gerarchia.

Per i fedeli il diritto di associazione era quindi ridotto quasi esclusivamente alla possibilità di entrare a far parte di quelle associazioni create dalla gerarchia: di fatto quindi non si riconosceva un diritto di associarsi, ma soltanto la facoltà di adesione ad un ente.

Questa elaborazione del diritto di associazione così restrittivo del codice Piano-benedettino si mostrò subito inadeguata alle progressive mutate esigenze della realtà della Chiesa: lo dimostra che già solo dopo due anni, il 13 novembre 1920, la Sacra Congregazione del Concilio dichiarò nella decisione *Corrientensis*, che il diritto di associazione, solo implicitamente riconosciuto dal Codice, si configura come un vero e proprio diritto naturale⁵.

2. Il diritto di associazione nel nuovo codice canonico

La dichiarazione della Sacra Congregazione del Concilio del 1920 fu portata a compimento nella dottrina Conciliare, che ha completamente rivoluzionato il panorama. Viene finalmente riconosciuto un vero diritto di associazione di tutti i fedeli, laici e consacrati. In particolare è nel decreto *Apostolicam actuositatem* che si afferma: «*Salvo il dovuto legame con l'autorità ecclesiastica i laici hanno il diritto di creare associazioni e guidarle, e di aderire a quelle già esistenti*»⁶.

Si trattava del frutto di un'elaborazione progressiva che portò alla nozione di fedele, *Christiefidelis*, titolare di diritti e doveri propri, finalmente riconosciuto come vero corresponsabile della gerarchia nella missione della Chiesa. Questa evoluzione del diritto di associazione ottiene la codificazione giuridica nei canoni del codice

⁵ SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, *Resolutio Corrientensis*, 13 novembre 1920, AAS 13 (1921), pp. 137-140. La decisione venne presa per rispondere al quesito sollevato dal vescovo di *Corrientes*, in Argentina, che riguardava l'assoggettamento delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli all'Ordinario del luogo. La S.C. riconobbe la distinzione tra associazioni laicali e associazioni ecclesiastiche.

⁶ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Apostolicam actuositatem* sull'apostolato dei laici, 18.11.1965, AAS 58 (1966), pp. 837-864.

del 1983⁷: il canone 215, nel quale si prevede che la costituzione e l'estinzione delle associazioni è rimessa alla libera volontà dei fedeli, così come il loro governo e la formulazione degli statuti, dove vengono disciplinate tra l'altro le modalità dell'iscrizione e della dimissione dei membri.

Associarsi è finalmente riconosciuto come un vero diritto di tutti i fedeli, non più una facoltà, una concessione fatta dall'autorità ai laici. Un vero diritto di associazione che, come tale, comprende non soltanto la facoltà di iscriversi ad una associazione, anche non eretta dall'autorità, ma anche la capacità di costituirne di nuove e di governarle.

Le conseguenze sono rilevanti: mediante l'esercizio del diritto di associazione così configurato ora non più solo l'Autorità ecclesiale ma anche i fedeli laici possono creare nuove entità nella Chiesa⁸. La normativa contenuta nei canoni 215 e 299 § 1 riconosce infatti che l'associazione privata nasce con il semplice accordo dei fedeli, senza la necessità di nessun altro atto complementare dell'autorità ecclesiastica.

Unico limite è la necessità che l'esercizio di tale diritto richieda una relazione con l'autorità ecclesiastica da cui si originano le diverse tipologie di associazioni. L'associazione privata è già perfetta con il semplice accordo dei fedeli, ma potrà ricevere la cosiddetta *agnitio* dell'ente da parte dell'autorità, così come prevista al canone 299 § 3. Si tratta di un controllo dell'autorità, che avviene con l'approvazione degli Statuti, mediante il quale si accerta il carattere ecclesiale dell'associazione⁹.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, CODEX IURIS CANONICI auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25 gennaio 1983), AAS 75 (1983-II), pp. 1-317.

⁸ E. CORECCO, *Éléments pour une théorie générale canonique des droits et devoirs du fidèle*, in: Actes du IX Colloque National des Juristes Catholiques (Parigi 11-13 novembre 1988), Parigi 1989, pp. 145-174.

⁹ Se questo atto viene negato, e si ritiene che il rifiuto sia ingiusto o arbitrario, l'associazione ha il diritto di presentare un ricorso in via amministrativa. Cfr. P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa nel diritto canonico*, I, Profili di diritto sostanziale, Milano, 1973 e A. INTERGUGLIELMI, *I decreti*

Riconosciuta la possibilità di associarsi o di riunirsi costituisce un *ius nativum* o diritto fondamentale del fedele, si richiede all'autorità competente di adoperarsi per facilitare l'esercizio di questo diritto, non solo vigilando sulle associazioni ma anche accompagnandone il cammino nel perseguire la loro finalità ecclesiale. Due sono le associazioni riconosciute dal CIC 1983:

Associazioni di fedeli private: sono unioni di fedeli che perseguono un fine corrispondente alla missione della Chiesa, per sua natura non riservato all'autorità ecclesiastica (canone 116 § 1), ma che trascende i singoli (canone 114 § 1). Pertanto non agiscono a nome della Chiesa e i loro beni non sono beni ecclesiastici. Per esse il momento costitutivo è dato dalla volontà dei fondatori o dai membri, che hanno la *potestas statuendi*, ossia la potestà di formulare le norme che devono regolare l'ente. Gli statuti sono quindi preparati e approvati dai membri, con la funzione non solo di regolarne la vita, ma anche di dare stabilità nel tempo. Successivamente, ma non obbligatoriamente, è consentita la *recognitio statutorum*, un atto con cui l'autorità ecclesiastica competente riconosce la validità dell'attività svolta: per l'attribuzione della personalità giuridica canonica è però sempre richiesta l'*approbatio* degli Statuti¹⁰.

Associazioni pubbliche: I fedeli da soli non possono costituire l'associazione pubblica poiché questa ha come scopo una finalità associativa riservata per sua natura all'autorità¹¹. La creazione dell'associazione presuppone che l'autorità conceda la missione di perseguire tale finalità riservata o il mandato ai fedeli di svolgere una certa funzione in nome della Chiesa e ciò avviene tramite il decreto di erezione. Nelle associazioni pubbliche gli Statuti devono sempre

singolari nell'esercizio della potestà amministrativa della Chiesa particolare, Città del Vaticano, 2012, pp. 243 ss.

¹⁰ Nella *recognitio* l'Autorità ecclesiastica si limita ad attestarne la conformità alla dottrina canonica; nella *approbatio* invece, si interviene più a fondo, e l'approvazione conferisce agli stessi una maggiore stabilità.

¹¹ cfr. V. DE PAOLIS, *Il diritto dei fedeli di associarsi e la normativa che lo regola*, in: AA. VV., *Fedeli associazioni movimenti*, Quaderni della Mendola, 10, Milano, 2002, pp. 134 ss.

essere approvati dall'autorità, anche se questo non esclude che i fedeli li elaborino assieme all'autorità ecclesiastica¹².

Si possono sinteticamente suddividere le associazioni, secondo le iniziative che esse intraprendono, in tre grandi blocchi¹³:

- a. alcune sono implicitamente riconosciute
- b. altre sono riconosciute esplicitamente
- c. altre infine ricevono dall'autorità il mandato¹⁴

3. Il ministero presbiterale e il ruolo del presbiterio nella Chiesa particolare

Nei documenti del Concilio Vaticano II troviamo accolta la riflessione ecclesiologica della dottrina che aveva sviluppato il ruolo del presbiterio all'interno della Chiesa particolare: per questa ragione l'approfondimento sulla natura e la funzione del presbiterio nei documenti Conciliari si lega in qualche modo alla nuova configurazione data alla Chiesa particolare¹⁵.

Un collegamento facilmente comprensibile perché il presbiterio è uno degli elementi essenziali della Chiesa particolare della quale

¹² L. Navarro, scrive che «L'erezione stabilisce non soltanto l'esistenza dell'associazione, ma anche la natura e il regime giuridico, diversamente dalle associazioni private, alla cui costituzione non interviene nessun atto dell'autorità. Si può affermare, perciò, che il legislatore ha scelto l'atto che crea l'associazione come importante elemento di distinzione dei due tipi di associazione». Così, L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazione di fedeli*, Coll. Monografie Giuridiche, 5, Milano, 1991, p. 203.

¹³ Così ancora L. NAVARRO, *Alvaro del Portillo e la normativa sulle associazioni di fedeli*, in: AA. VV., *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Torino, 2015, Vol. I, pp. 521-529.

¹⁴ Scrive Feliciani: «La gerarchia, dunque, erigendo una associazione pubblica si impegna ad assicurare la piena rispondenza alla natura e alla missione della Chiesa, avvalendosi delle più ampie possibilità di controllo e di intervento che il Codice le attribuisce», così in G. FELICIANI, *Le associazioni dei fedeli nella normativa canonica*, Aggiornamenti Sociali 11 (1987), p. 689.

¹⁵ Cfr. E. CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio nel CIC*, Servizio Migranti 19 (1983) 354-372 e J. LECUYER, *Le presbyterium, in Vatican II. Les prêtres, formation, ministère et vie*, Parigi 1968.

costituisce, unito al Vescovo, la dimensione ministeriale: chiarire gli aspetti teologici e pastorali della Chiesa particolare consente quindi di avere una visione corretta circa la natura e la funzione del presbitero nella diocesi.

Allo stesso tempo, prima i documenti del Vaticano II e successivamente i canoni del codice del 1983, danno anche una nuova visione del ministero presbiterale, elaborando e sviluppando aspetti di grande importanza, come quello della partecipazione del presbitero alla *Sacra potestas*, trasmessa da Cristo a coloro che lo rappresentano nell'esercizio del ministero, facendolo presente sacramentalmente.

Il ministero del presbitero in quanto partecipa al triplice ufficio di insegnare, santificare e governare, viene così sganciato dalla concezione di un ministero prevalentemente liturgico, quasi lontano da una funzione di governo pastorale, che nella codificazione piano-benedettina rimaneva quasi accentrata e rimessa alla figura del Vescovo.

Una partecipazione che non sviscoglie il concetto del Vescovo come depositario della "pienezza del sacramento dell'ordine", che ritroviamo più volte ribadito nei documenti del Concilio, come ad esempio nella *Lumen Gentium*¹⁶: «*Il santo Concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio*»¹⁷.

In considerazione di questa sottolineatura della partecipazione alla Sacra potestà, possiamo affermare che, dal Concilio Vaticano II,

¹⁶ Si può approfondire in F. RETAMAL, *La igualdad fundamental de los fieles en la Iglesia según la Constitución dogmática "Lumen Gentium"*. Estudio de las fuentes, Santiago del Cile, 1980.

¹⁷ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* (21 novembre 1964), AAS 57 (1965), nr 21/b.

si delinea parallelamente, una nuova concezione della funzione del presbiterio, all'interno della Chiesa particolare, inteso come un organismo con cui rendere concreta questa collaborazione ministeriale alla missione del Vescovo.

Con l'ordinazione sacramentale il singolo presbitero acquista una comunione e un vincolo speciale con il Papa, il Collegio Episcopale, il proprio Vescovo di incardinazione, con gli altri presbiteri e con i fedeli laici¹⁸: una comunione che nasce e si alimenta attraverso la partecipazione al ministero pastorale del Vescovo.

Nel decreto *Presbyterorum Ordinis* troviamo affermato il principio che il presbiterio partecipa all'edificazione del corpo di Cristo, svolgendo diverse funzioni liturgiche, pastorali e di collaborazione al governo del Vescovo¹⁹: «*Pertanto, è assai necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda, in modo da essere cooperatori della verità*»²⁰.

Si può così dividere questo aspetto "comunionale", che deve caratterizzare il ministero del presbitero, in quattro direzioni:

¹⁸ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri *Tota Ecclesia* (31 gennaio 1994), Città del Vaticano, n. 21a: «*Da questa fondamentale unione-comunione con Cristo e con la Trinità deriva, per il presbitero, la sua comunione-relazione con la Chiesa nei suoi aspetti di mistero e di comunità ecclesiale.*(51) *Infatti è all'interno del mistero della Chiesa, come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria, che si rivela ogni identità cristiana e, quindi, anche la specifica e personale identità del presbitero e del suo ministero.*»

¹⁹ In questo senso, cfr. A. CATTANEO, *Il presbitero della Chiesa particolare. Questioni sollevate dalla dottrina canonistica ed ecclesiologica postconciliare*, Ius Ecclesiae 5 (1993), pp. 497-529, che scrive ancora in nota a p. 499: «*Quasi tutti i testi conciliari sottendono una concezione del presbitero che non include il vescovo, dato che viene concepito quale corpo sacerdotale che consiglia e ausilia il vescovo nel pascere la porzione del popolo di Dio lui affidata (cfr.: SC, 41/b; LG, 29/a; CD, 11/a; AG, 20/c; PO, 7/a; PO, 8/a).*»

²⁰ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, AAS 58 (1966), pp. 991-102, al nr. 8a.

1. Comunione con tutto il clero di una diocesi col proprio Vescovo;
2. Comunione di tutto il presbiterio con il Collegio episcopale e il Papa;
3. Comunione dei presbiteri tra loro;
4. Comunione dei presbiteri con i diaconi permanenti²¹.

Si tratta di un “vincolo di comunione” che non si limita a rispondere ad esigenze pratiche e organizzative – come attuare delle linee pastorali od elaborare progetti di governo della Chiesa particolare – quanto ia una Grazia di speciale unione a Cristo, che ha origine dall’ordinazione sacramentale, che rende i sacerdoti «*partecipi della missione di Cristo e della Chiesa*», insieme e con il proprio Vescovo, a cui sono uniti dunque non solo da un vincolo gerarchico²².

Sono concetti ribaditi e ulteriormente sviluppati nei documenti del Magistero successivi al Vaticano II. Leggiamo ad esempio nel *Direttorio per il Ministero e la vita dei presbiteri* della Congregazione per il Clero: «*Fraternità sacerdotale e appartenenza al presbiterio sono, pertanto, elementi caratterizzanti il sacerdote. Particolarmente significativo, in merito, è, nell’ordinazione presbiterale, il rito dell’imposizione delle mani da parte del Vescovo, al quale prendono parte tutti i presbiteri presenti, a indicare sia la partecipazione allo stesso grado del ministero, sia che il sacerdote non può agire da solo, ma sempre all’interno del presbiterio, divenendo confratello di tutti coloro che lo costituiscono*»²³.

E ancora Giovanni Paolo II, nell’Esortazione apostolica Post-conciliare *Pastores dabo Vobis*, ribadisce che «*Ciascun sacerdote, sia diocesano che religioso, è unito agli altri membri di questo presbiterio,*

²¹ Così, A. FAVALE, *Il ministero presbiterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali*, Roma, 1989, p. 268, che anticipa quanto verrà affermato nel *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia*, come visto sopra.

²² Cfr. A SARZI SARTORI, *Il Consiglio presbiterale nelle fonti conciliari della disciplina canonica*, in: AA. VV., *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano, 2000, p. 48.

²³ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia*, cit., nr. 25c.

sulla base del sacramento dell'Ordine, da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità. Tutti i presbiteri infatti, sia diocesani sia religiosi, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo Capo e Pastore, «lavorano per la stessa causa, cioè per l'edificazione del corpo di Cristo, la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi», e si arricchisce nel corso dei secoli di sempre nuovi carismi»²⁴.

Tuttavia, occorre rilevare che in dottrina alcuni autori fanno notare la presenza di incertezze su questo argomento, che si legano ad alcune questioni non ancora affrontate compiutamente: la maggioranza di essi ritiene che queste lacune siano da attribuire al mancato sviluppo della teologia che riguarda la Chiesa particolare, che rende talvolta difficile nella pratica l'applicazione dello sviluppo ecclesologico del Vaticano II²⁵.

Tra le questioni che vengono evidenziate come non sufficientemente approfondite, viene sottolineata in particolare quella che concerne la composizione del presbiterio, che non è ancora del tutto chiarita; a questo aspetto si collega quello sulle sue attribuzioni, soprattutto in relazione alla natura del voto del Consiglio presbiterale. Infine si rileva ancora che non è del tutto chiara la differenza di funzioni tra il Consiglio presbiterale e quello Consiglio pastorale.

Nei testi Conciliari del resto questi Consigli vengono soltanto descritti in modo generico, come quegli organi – consultivi – che aiutano il Vescovo nelle scelte di carattere pastorale, dando indicazioni e suggerimenti²⁶.

Critiche a nostro giudizio non del tutto fondate, perché per lo sviluppo di questi organismi si richiede non tanto una regolamentazione dettagliata da parte del Codice, che sarebbe del resto sempre imprecisa, quanto una legislazione a livello di Conferenza Episcopale Nazionale: alcune Conferenze episcopali lo hanno realizzato, con un regolamento

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo Vobis* (25 marzo 1992), AAS 84 (1992), pp. 657-864, nr. 17c.

²⁵ Così, CATTANEO, *Il presbiterio della Chiesa particolare*, cit., p. 499.

²⁶ *Ibidem*, p. 499, in nota e p. 500.

completo, come è avvenuto in Portogallo, Olanda e Spagna; altre hanno elaborato dei criteri da seguire, come la Francia, e altre infine si sono semplicemente rimesse alla normativa del Codice.

Occorre perciò riconoscere che la dottrina Conciliare sul ruolo e la funzione del presbiterio nella Chiesa particolare ha aperto la strada ad una concezione più ampia e profonda del rapporto Vescovo-presbiteri, che ha beneficiato di conferme e di sviluppi ulteriori nei successivi documenti del Magistero, ma che necessita di una legislazione applicativa a livello nazionale²⁷.

È in questa prospettiva, fondata sulla comunione e la collaborazione del presbiterio con il proprio Vescovo nella Chiesa particolare, espressione della fraternità sacerdotale, che assume uno speciale significato il diritto dei sacerdoti a far parte di associazioni e di guidarle, in special modo quelle associazioni che sostengono e sviluppano la santità dei sacerdoti nell'esercizio del proprio ministero.

Questa possibilità si trova già accennata in *Presbyterorum Ordinis*: «Vanno anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che, in base a statuti riconosciuti dall'autorità ecclesiastica competente, fomentano – grazie ad un modo di vita convenientemente ordinato e approvato e all'aiuto fraterno – la santità dei sacerdoti nell'esercizio del loro ministero, e mirano in tal modo al servizio di tutto l'ordine dei presbiteri»²⁸.

²⁷ Una legislazione delle Conferenze Episcopali nazionali che regoli ad esempio i criteri sulla nomina dei membri del Consiglio, il rapporto tra i membri eletti, quelli designati e quelli di diritto, come prevede il canone 497.

²⁸ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, cit., nr. 4d. Nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, cit., al nr. 31/d, si legge: «Al cammino verso la perfezione possono contribuire anche altre ispirazioni o riferimenti ad altre tradizioni di vita spirituale, capaci di arricchire la vita spirituale dei singoli e di animare il presbiterio di preziosi doni spirituali. E' questo il caso di molte aggregazioni ecclesiali antiche e nuove, che accolgono nel loro ambito anche sacerdoti: dalle nuove forme di comunione e di condivisione spirituale ai movimenti ecclesiali».

5. Il diritto di associazione dei presbiteri: le associazioni clericali

Il diritto di associazione dei presbiteri è stato da qualcuno messo in dubbio non tanto da un punto di vista giuridico, quanto più che altro teologico. Una parte della dottrina ha affermato che un vincolo associativo – a carattere sia diocesano che sopra-diocesano – costituirebbe un inutile duplicato di un vincolo che già esiste tra i sacerdoti, uniti al Vescovo e tra di loro nel presbiterio della Chiesa particolare²⁹.

In realtà, fin dai primi secoli della chiesa il presbiterio è legato al Vescovo, per cui la natura collegiale del ministero ordinato risale alle origini: la riscoperta di questa dimensione comunitaria da parte del Magistero non è altro che ritornare alla natura originaria del presbitero, che esercita un ministero come un soggetto comunitario³⁰.

Pertanto la dottrina canonistica più accreditata sostiene che occorre distinguere tra la funzione ministeriale del presbitero e l'ambito della sua vita personale: il chierico certamente è legato da un vincolo sacramentale e giuridico, oltre che gerarchico, al proprio Ordinario, ma assieme a questo legame coesiste «nella vita del presbitero secolare anche un legittimo ambito personale di autonomia»³¹, in cui devono essergli riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri di qualsiasi altra persona nella Chiesa.

Scriveva un insigne canonista che si tratta di un'evoluzione giuridica progressiva, poiché durante il *“tempo dei lavori preparatori del Codice era vigente la restrizione imposta dall'Enciclica Pascendi ad ogni tipo di conventus sacerdotales, che veniva giustificata come*

²⁹ Si tratta soprattutto della questione dibattuta circa l'inclusione nel presbiterio del Vescovo e alle questioni relative al governo della diocesi, che si collega al ruolo e alla portata dell'elemento collegiale o sinodale nelle strutture del governo. Cfr. tra gli altri, E. CORECCO, *Aspetti della ricezione del Vaticano II nel Codice di Diritto Canonico*, in: AA. VV., *Il Vaticano II e la Chiesa*, Brescia 1985.

³⁰ Si può approfondire in A. VILELA, *La condition collégiale des prêtres au III siècle*, Parigi, 1971.

³¹ In questo senso, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Las asociaciones de clérigos en la Iglesia*, Pamplona, 1989.

*necessaria misura prudenziale per contrastare le pericolose divergenze originate dalla crisi modernista*³².

Abbiamo ricordato che nel Codice di Diritto Canonico del 1917 si aveva una concezione del diritto di associazione legato alla sola gerarchia: l'atto costitutivo di una associazione competeva soltanto alla gerarchia. Se lo spazio del diritto di associazione riconosciuto ai fedeli era assai ristretto, lo era ancora di più per i presbiteri.

La svolta radicale con cui il Vaticano II ha riconosciuto il diritto di associazione, non più come una facoltà giuridica, che si origina con il riconoscimento positivo da parte della gerarchia, bensì come un vero diritto originario, fondamentale, riconosciuto a tutti i fedeli, siano chierici o laici³³, ha inciso anche sul diritto ad associarsi dei presbiteri.

Il concetto dell'uguaglianza tra tutti i fedeli, laici e presbiteri, trova pieno riscontro nella concezione di un servizio ministeriale svolto per il popolo di Dio³⁴: il sacerdote è anch'egli un fedele, fa parte dello stesso popolo chiamato alla Salvezza in Cristo, con diritti e doveri

³² La frase è di G. ONCLIN, *Principia generalia de fidelium in associationibus*, Apollinaris 36 (1963) p. 68. Cfr. anche Pio X, Enciclica *Pascendi dominici gregis* dell'8 settembre 1907, AAS 40 (1907), pp. 596-628. Il termine modernismo pare che sia stato coniato dall'economista cattolico belga Charles Périn nel volume dedicato a *Le modernisme dans l'Eglise*, con cui descriveva un complesso di errori che erano entrati nella Chiesa attraverso il cattolicesimo liberale di Lamennais.

Tuttavia si deve a Papa san Pio X la diffusione del termine, quando lo usò nel Decreto *Lamentabili*, del 3 luglio 1907 e nella citata Enciclica *Pascendi*; Pio X volle infatti definire con il termine «modernismo» un insieme di errori teologici, filosofici ed esegetici, che erano penetrati all'interno della Chiesa. Per un'analisi recente, cfr. G. RAVASI, *Sguardo moderno sul Modernismo*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 febbraio 2015.

³³ Cfr. per un approfondimento ancora RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Las asociaciones de clérigos en la Iglesia*, cit.

³⁴ Interessante e realistico quanto scrive in proposito M. del Pozzo: «Vale la pena di chiarire che, se prima la dignità del fedele era stata sminuita e offuscata dall'impostazione clericale ed elitaria imperante nella società ecclesiastica, ora, al di là della persistenza dei vecchi schemi mentali, stenta a prendere piede nella consapevolezza di molti fedeli». M. DEL POZZO, *Spunti per un inquadramento fondamentale e costituzionale del fedele cristiano*, in: AA. VV. *Opus Humilitatis Iustitia*, Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis, Vol I, Roma, 2020, p. 252.

fondamentali analoghi, nascenti dall'appartenenza alla Chiesa e a Cristo.

Questo concetto lo troviamo anche nell'Esortazione apostolica *Pastores dabo Vobis*: «*Il Concilio afferma, anzitutto, la vocazione «comune» alla santità. Questa vocazione si radica nel Battesimo, che caratterizza il presbitero come un «fedele» (Christifideles), come «fratello tra fratelli», inserito e unito con il Popolo di Dio, nella gioia di condividere i doni della salvezza e nell'impegno comune di camminare «secondo lo Spirito», seguendo l'unico Maestro e Signore. Ricordiamo la celebre affermazione di Sant'Agostino: «Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è nome di un ufficio assunto, questo di grazia; quello è nome di pericolo, questo di salvezza»³⁵.*

E' dunque una conseguenza naturale che il Concilio Vaticano II abbia riconosciuto anche al presbitero il diritto di associazione, come per qualsiasi altro *Christifidelis*; anzi ha incoraggiato le associazioni dei presbiteri, che possono alimentare e sostenere la comunione tra di loro e i Vescovi³⁶.

Queste associazioni costituiscono uno strumento privilegiato per realizzare la fraternità sacerdotale, particolarmente efficace in quelle che operano nell'ambito del presbitero di pertinenza; una funzione che naturalmente deve essere perseguita da tutte le associazioni sacerdotali, anche da quelle che, con una dimensione più ampia, costituiscono un sostegno e assicurano l'assistenza ai presbiteri.

Le novità del Concilio Vaticano II trovano accoglienza nel documento del Sinodo dei Vescovi dedicato alla dottrina della Chiesa sul sacerdozio ministeriale:

«Poiché i presbiteri sono vicendevolmente uniti per l'intima fraternità sacramentale e per la loro missione, e poiché collaborano concordemente alla stessa opera, una certa comunità di vita o un qualche tipo di convivenza, che può assumere diverse forme anche non

³⁵ Viene citato nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, cit., al nr. 20b.

³⁶ Così, R. CABRERA LÓPEZ, *El Derecho de Asociación del presbítero diocesano*, Tesi Gregoriana n. 58, Roma, 2002, p. 47.

istituzionali, sia promossa fra di essi, e sia anche prevista dal diritto con opportune norme, rinnovando le strutture pastorali, o trovandone di nuove.

Sono anche da incoraggiare le associazioni sacerdotali, le quali, nello spirito della comunione ecclesiale, riconosciute dalla competente autorità ecclesiastica, „ grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e all'aiuto fraterno „, cercano di promuovere gli scopi propri alla loro funzione, nonché „ la santità nell'esercizio del ministero „.

E' auspicabile che, per quanto è possibile, siano cercati quei modi, anche se riescano alquanto difficili, con i quali le associazioni, che eventualmente dividano il clero in varie fazioni, possano essere ricondotte alla comunione e alla struttura ecclesiale»³⁷.

Un riconoscimento che trova conferme nei successivi documenti del Magistero: nella *Pastores dabo vobis* di Papa San Giovanni Paolo II e ma anche nei documenti della Congregazione per il Clero, dedicati al ministero ordinato, come ad esempio l'istruzione *Il presbitero pastore e guida della comunità parrocchiale*³⁸.

L'accento viene posto ancora una volta sulla «natura relazionale» dell'identità del presbitero: una natura che giustifica e incoraggia tutte le associazioni che, al di là del rapporto gerarchico, favoriscono e sostengono la comunione con gli altri presbiteri e con i Vescovi³⁹.

Se dunque il presbitero fa parte del presbiterio della sua Chiesa particolare, nella quale svolge il suo ministero, questo non esclude che gli sia consentita la possibilità di trovare altre forme di associarsi: tra queste l'adesione alle associazioni del Clero che lo sostengono nel ministero, lo aiutano nella formazione e nell'aggiornamento, attraverso incontri e convegni.

³⁷ SINODO DEI VESCOVI, *Ultimis temporibus de sacerdotio ministeriali*, 30 novembre 1971, in EV 4, pp.1135-1237.

³⁸ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Istruzione il Presbitero pastore e guida della comunità parrocchiale*, 4 agosto 2002, Milano, 2002.

³⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis*, cit., n. 12.

6. Diversi tipi di associazioni clericali

Tutte le altre associazioni di fedeli costituite in seno alla Chiesa nascono quali gruppi spontanei che intendono perseguire in comune un fine ecclesiale specifico: analogamente le associazioni sacerdotali nascono per libera iniziativa dei presbiteri, regolate da Statuti propri.

L'unica differenza è data dalla necessità che queste associazioni tra i presbiteri, se non vogliono rimanere semplici gruppi spontanei ma desiderano costituirsi come associazioni, devono avere almeno il *nihil obstat* sugli Statuti da parte dell'autorità competente⁴⁰: il Vescovo se si tratta di associazioni diocesane, la Conferenza Episcopale Nazionale se si tratta di associazioni a carattere nazionale, oppure della Santa Sede, se l'associazione ha carattere internazionale.

Questo per quanto riguarda le associazioni ecclesiali, ma non è escluso nemmeno che i presbiteri possano far parte di associazioni civili, con l'unica condizione che non perseguano finalità scongiolate o contrarie alla vita cristiana e alle norme disciplinari proprie dello stato clericale, come potrebbe avvenire con l'iscrizione ad un'associazione sindacale o politica.

A questo riguardo vi è una dichiarazione della Sacra Congregazione per il Clero dell'8 marzo 1982 dove viene ribadito quanto contenuto nel canone 278 al § 3: se da una parte si conferma il diritto d'associazione dei chierici, dall'altra si riafferma l'esistenza di limiti a questo diritto, poiché vi sono associazioni inconciliabili con lo stato clericale, quali quelle politiche, che come tali sono proibite⁴¹.

Poiché l'appartenenza al presbiterio diocesano è una forma di organizzazione del ministero che nasce dall'incardinazione, e quindi non può considerarsi come una associazione di chierici, è importante a questo punto chiarire la relazione che si instaura tra il Consiglio Presbiterale diocesano e le Associazioni del Clero.

⁴⁰ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, cit., nr. 8d

⁴¹ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Dichiarazione 8 marzo 1982, AAS 74 (1982), pp. 642-645.

7. Il rapporto tra le associazioni del clero e il Consiglio presbiterale

L'incardinazione, nella visione del Vaticano II, che assicura il bene del chierico e di una comunità, esprime anche la necessità di tutelare, attraverso il vincolo di dipendenza, la *communio hierarchica* e la cooperazione con l'ordine episcopale nell'esercizio del ministero sacro: «Tutti i presbiteri, insieme ai vescovi, partecipano in tal grado dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che per la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine di vescovi»⁴².

Sono questi aspetti di cui bisogna tener conto per chiarire il rapporto che si instaura tra i presbiteri e il presbiterio diocesano, nonché tra il Consiglio presbiterale e le Associazioni del clero.

Il Consiglio presbiterale è sempre espressione del presbiterio che il Concilio Vaticano II, in particolare *Lumen Gentium* 28,2, definisce «*realtà diocesana formata dal vescovo e dai presbiteri*»⁴³. Il Codice definisce il Consiglio presbiterale nel canone 495: «*gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo, con il compito di coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché sia promosso, il più efficacemente possibile, il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata*».

Sono due i canoni centrali del CIC dedicati al presbiterio della diocesi in cui si precisa questo rapporto: il canone 369 dove il presbiterio è enumerato tra gli elementi fondamentali della costituzione della diocesi e il già ricordato canone 495 § 1 nel quale si prevede la costituzione obbligatoria del Consiglio presbiterale⁴⁴.

⁴² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, cit., nr. 7.

⁴³ L'idea che il Presbiterio sia una realtà unica, composto dal Vescovo diocesano e dai presbiteri della Chiesa particolare, emerge anche da altri canoni, come il canone 713 § 3 in cui si invitano i chierici membri di un Istituto secolare a dare la loro testimonianza di carità apostolica «*praesertim in presbyterio*».

⁴⁴ Il Consiglio presbiterale non viene designato come „collegio”, ma semplicemente come „*coetus* (gruppo)”, a differenza di quanto, al contrario, si afferma a proposito del Collegio dei consultori, nel can. 502, e del Capitolo dei canonici, nel can. 503.

Il Consiglio presbiterale è dunque un organismo collegiale, rappresentativo del presbiterio diocesano, che promuove ed esprime la comunione del presbiterio con il Vescovo e dei presbiteri fra di loro, in uno spirito di operante e fraterna solidarietà⁴⁵. Esso, oltre a facilitare il necessario dialogo tra il Vescovo e il presbiterio, serve ad accrescere la fraternità tra i diversi settori del clero della diocesi⁴⁶.

Il Consiglio presbiterale è dunque un organo dove si attua la collaborazione tra presbiteri e tra presbiterio diocesano e Vescovo, ma che non può esaurire l'esercizio della corresponsabilità dei sacerdoti, che va alimentata e sostenuta con altre forme associative rimesse alla libera iniziativa: un ruolo centrale assumono perciò quelle associazioni tra i presbiteri, che mostrano l'universalità della comunione sacerdotale, oltre i confini della Chiesa particolare in cui sono incardinati⁴⁷.

Il primo paragrafo del canone 278 prevede che i chierici possono associarsi anche a livello di Chiesa universale, mentre nel § 2 – dove la finalità specifica delle associazioni dei chierici è ulteriormente precisata – si stabilisce che i presbiteri devono dare importanza soprattutto a quelle associazioni che tendono a favorire una più profonda unione dei chierici tra di loro e con il loro Vescovo⁴⁸. Da questo canone si intuisce che il CIC privilegia, sia pure discretamente, il costituirsi di associazioni all'interno del Presbiterio.

⁴⁵ In questo senso, J.I. ARRIETA, *El régimen jurídico de los Consejos presbiteral y pastoral*, Jus Canonicum 21 (1981), 567-605.

⁴⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum successores*, Città del Vaticano, 2004, per il ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, n. 182 b.

⁴⁷ «Lo stesso Concilio, mentre raccomanda la creazione di consigli che “aiutino il lavoro apostolico della Chiesa” e possano “giovare al mutuo coordinamento delle varie associazioni e iniziative”, sottolinea la necessità che sia fatta salva “l'indole propria e l'autonomia di ciascuna», così G. FELICIANI, *Il diritto di associazione nella Chiesa: autorità, autonomia dei fedeli e comunione ecclesiale*, in: AA. VV., *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, p. 29.

⁴⁸ Su questo argomento troviamo una panoramica in G. ROCCA, *Per un primo censimento delle associazioni sacerdotali in Italia dal Medioevo ad oggi*, *Rivista della Storia della Chiesa in Italia* 64 (2010), pp. 397-517.

Da quanto detto, il rapporto tra le associazioni del Clero e il Consiglio Presbiterale si delinea così:

1. Non si tratta di un rapporto conflittuale ma anzi di complementarità: i compiti che il codice assegna al Consiglio presbiterale non possono rientrare nel diritto di cui al canone 278, che si realizza invece con le associazioni del Clero;
2. Il Consiglio presbiterale è formato da membri eletti, membri di diritto e membri nominati dal Vescovo (canone 497), quale espressione del presbiterio diocesano e non può dunque considerarsi espressione del diritto di associarsi liberamente, che si esprime invece nelle associazioni del Clero;
3. Le finalità sono sì complementari ma differenti: alle associazioni del Clero viene demandato il compito di assistenza e di tutela dei sacerdoti, nonché di formazione e di aggiornamento. Il Consiglio presbiterale ha un ruolo di ausilio al governo del Vescovo, che lo deve consultare nei casi previsti dal codice, fra cui rientrano ad esempio la convocazione del sinodo diocesano (can. 461 § 1), l'erezione, soppressione o modifica rilevante delle parrocchie (can. 515 § 2), la decisione circa la riduzione ad uso profano di una chiesa (can. 1222 § 2), l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263), etc. si tratta quindi di una funzione di ausilio e consiglio al governo del Vescovo, non di cura degli interessi dei chierici.
4. L'unico limite alle associazioni del Clero è che non assumano un carattere sindacabile, in contrasto con la comunione del presbiterio, oltre che con la struttura e la natura della Chiesa. E' quanto avvenne nella Chiesa Olandese negli anni settanta, dove si cercò di creare un'opposizione di interessi tra presbiteri e Vescovi, che venne poi riconosciuta nel Sinodo Particolare dei Paesi Bassi come una distorsione del diritto di associarsi liberamente.⁴⁹

⁴⁹ Cfr. G. CAPRILE, *Le conclusioni del Sinodo Particolare dei Vescovi dei Paesi Bassi*, *Civiltà Cattolica* 131 (1980), pp. 313-332.

Per facilitare l'interazione e la collaborazione con le associazioni del Clero andrebbe valutata, a livello delle Conferenze Episcopali Nazionali, l'opportunità di prevedere che in ogni Consiglio presbiterale diocesano ci fosse – tra i membri di diritto – un rappresentante delle associazioni del Clero che sono presenti in quella Chiesa particolare.

In tal modo verrebbe assicurato un migliore coordinamento delle attività delle associazioni del Clero con l'attività diocesana e allo stesso tempo questo consentirebbe al Vescovo di collaborare con queste associazioni in maniera più efficace per aiutare i suoi presbiteri.

In Italia ad esempio, da oltre un secolo, è presente una Federazione delle associazioni del clero, riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana, la FACI. In un documento della Conferenza Episcopale Italiana, del 1989, dedicato all'attuazione pratica nella Chiesa dell'ecclesologia di comunione, nel decennio 1980-90, si legge: «*Quanto ai Consigli presbiterali e pastorali, sappiamo che, dopo una fase iniziale di fervido impegno per la loro costituzione e dopo le prime esperienze di lavoro d'insieme, sono talvolta subentrati momenti di fatica e di sfiducia, che hanno indotto taluni a frettolose conclusioni negative*»⁵⁰.

Introdurre questa forma di rappresentanza nei Consigli presbiterali potrebbe contribuire alla comunione tra Vescovo e sacerdoti, dando valore a questo importante organo di partecipazione diocesana, soprattutto laddove già si è manifestata quella “stanchezza” di cui parla il documento della CEI.

⁵⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, 1 gennaio 1989, Notiziario CEI, 1 gennaio 1989, p. 36, dove si legge ancora: «*C'è chi, confondendo la partecipazione ecclesiale con le metodologie dei consessi democratici, lamenta la consultività del voto e il predominio degli indirizzi dell'autorità ecclesiastica. C'è chi, trattenuto da una concezione che confonde la comunione con l'unanimità e il paternalismo, mal sopporta il confronto aperto, il rigore delle analisi, il desiderio di contribuire a una decisione più matura e più efficace. C'è una comunità, o un presbiterio, che stentano a sentirsi „rappresentati” da questi organismi o, all'opposto, troppo comodamente lasciano ad essi ogni sforzo di riflessione e di programmazione pastorale.*»

Vi è un ultimo aspetto da tenere in considerazione. L'associazionismo del clero ha una notevole importanza non soltanto perché rappresenta l'esercizio di un diritto riconosciuto ad ogni fedele, quindi legittimo e consigliato dallo stesso codice di diritto canonico per aiutare i presbiteri, ma anche perché consente di avere, a livello civilistico, una rappresentatività forte, indispensabile per garantire una tutela adeguata e libera nei rapporti del clero con lo Stato, che non sempre è possibile perseguire attraverso gli organi istituzionali della Chiesa.

Non si dovrà invece mai confondere con una sorta di "sindacato" dei presbiteri interno alla Chiesa, quasi come si dovessero rivendicare diritti verso l'Autorità gerarchica, ma come un'opportunità per poter tutelare e difendere i diritti dei chierici nei confronti dello Stato, diventato in tanti Paesi sempre più esigente e aggressivo verso la Chiesa e i suoi rappresentanti.

Conclusioni

Il Libro II del Codice di diritto canonico del 1983 risulta essere, senza alcun dubbio, il tentativo meglio riuscito di tradurre in linguaggio canonistico l'ecclesiologia Conciliare.

L'analisi che abbiamo condotto ne è la conferma: il riconoscimento ai presbiteri del diritto di associarsi liberamente, contenuto nelle norme del codice di diritto canonico del 1983, è una delle espressioni più significative dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II e dell'uguaglianza dei fedeli.

Vi è, infatti, una corrispondenza, a volte anche letterale, con la Costituzione dogmatica Conciliare sulla Chiesa e i canoni del *Codex*: non c'è dubbio che il titolo del capitolo II di *Lumen gentium* ha ispirato quello del Libro II del Codice, *Il popolo di Dio*, atteso che il primo criterio che ha animato la riforma del Codice di diritto canonico è stato proprio quello della fedeltà al Concilio.

Si è parlato di corrispondenza all'ecclesiologia Conciliare: il nuovo CIC rappresenta un grande sforzo di prolungare il Concilio e la sua ecclesiologia nel *Corpus Iuris Ecclesiae*; ed è proprio *in Ecclesia* che le norme canoniche devono avere sempre il loro riferimento.

Abbiamo visto le diverse esigenze della vita dei presbiteri a cui le associazioni del clero rispondono: in primo luogo sostegno e di formazione ma anche tutela dei loro diritti di fronte allo Stato. Tuttavia rimane fondamentale in queste associazioni l'intento di favorire la comunione sacerdotale: «*I membri delle diverse associazioni riconosciute dalla Chiesa, trovano in esse un sostegno fraterno, del quale i presbiteri avvertono il bisogno per il cammino verso la santità e per l'impegno pastorale*»⁵¹.

Le associazioni tra i sacerdoti potranno comunque svolgere più efficacemente queste funzioni, nel momento in cui si instaurerà un dialogo con le strutture diocesane e un coinvolgimento dei rappresentanti di queste associazioni nei Consigli presbiterali delle singole diocesi.

PAROLE CHIAVE: presbitero; associazioni; Vescovo; diocesi; clericali; ecclesiologia; Consiglio presbiterale; Concilio Vaticano II

KEYWORDS: presbytery; association; bishop; diocese; clerical; presbyteral Council; Second Vatican Council

The relationship between presbytery and clerical associations

Believers' right of association recognized through the second Vatican Council and translated in the Canon Law in 1983 concerns clerics as well. The letter may thus pursue interests bound to their ministry. This right needs to clarify the features of these associations which may neither be a kind of clerics' trade Union, in contrast with the authorities, nor a copy of the representative body, already provided by the CIC of the diocese, t.i., the presbyteral council. The present meditation on the relationship between presbytery and clerical associations represents a seminal aspect in order to understand both nature and function of the presbyteral ministry and the right relationship with the bishop within the particular church.

⁵¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalit Institutionis Sacerdotalis*, 8 dicembre 2016, Città del Vaticano, 2016, nr. 88/f.

NOTA SULL'AUTORE

MONS. ANTONIO INTERGUGLIELMI – sacerdote della diocesi di Roma, professore di diritto canonico dello *Studium Theologicum Galilaeae* di Israele, ha pubblicato per la LEV nel 2012 *I Decreti singolari* e nel 2016 *Amministrare la parrocchia in Italia*, giunto oggi alla IV ristampa. Attualmente in missione nella Diocesi di Fano, dove è delegato degli affari giuridici e amministrativi della diocesi.